



Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Verona

37122 Verona – Via Locatelli,1 – Tel. 0458006112 – 045596745
www.omceovr.it – segreteria@omceovr.it - segreteria@pec.omceovr.it



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE E PROVVEDIMENTI PER IL MANCATO VERSAMENTO

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli iscritti, nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa la procedura attuata dal Consiglio per l'applicazione dei relativi provvedimenti.

2. Funzioni della tassa

I contributi costituiscono le entrate del Bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'armonia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente.

3. Obbligatorietà

La tassa dovuta dall'iscritto all'Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D.Lgs C.P.S. 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione della tassa e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione, essa è dovuta per l'intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della tassa permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo, salvo determinazioni diverse assunte dal Consiglio per particolari categorie.

4. Determinazione della tassa

La determinazione della misura dei contributi a carico degli iscritti avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D. Lgs. C.P.S. 233/1946 come modificato dalla Legge 3/2018. Il Consiglio può stabilire, a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti o di status soggettivi, una tassa annuale diversificata o l'esenzione dal pagamento della tassa stessa.

5. Comunicazione della tassa

Il Presidente informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota associativa, le modalità di riscossione, le eventuali agevolazioni e le maggiorazioni per ritardato pagamento. L'avviso di pagamento sarà inviato all'indirizzo di residenza comunicato dall'iscritto o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

L'Ordine non può essere ritenuto responsabile della mancata ricezione delle modalità di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole dell'obbligo di versamento della quota associativa e può inoltre attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

6. Modalità di pagamento

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio ed è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità :

- Attivando la domiciliazione bancaria (l'iscritto non dovrà preoccuparsi delle scadenze ed eviterà l'eventualità di pagare in ritardo la quota, con conseguente applicazione di maggiori spese amministrative)
- Pagamento mediante PagoPa
- Sisal Lottomatica – tabacchi – bancomat
- Sul sito istituzionale dell'Ordine (pago in rete)
- Sulla home banking attraverso il circuito CBILL

7. Cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento della tassa a far data dall'anno successivo a quello di decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. C9 del D. P. R. 221/50.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre dalla data del decesso e nessuna quota dovrà essere rimborsata per l'anno in corso.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della tassa dall'anno successivo a quello della sentenza. Il mancato pagamento della quota, delle maggiorazioni e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario darà avvio alla procedura di cancellazione per morosità.

8. Reiscrizione

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento delle tasse con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

9. Sospensione dall'esercizio professionale

In caso di sospensione dall'esercizio professionale la tassa è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo, ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'esercizio della professione.

10. Mancato pagamento della quota: procedura di recupero

In caso di mancato pagamento della quota nei termini stabiliti, dopo un primo sollecito decorsi 60 giorni dal termine di pagamento senza che l'iscritto abbia provveduto, si potrà eventualmente ricorrere al recupero del credito per vie legali, con la corresponsione da parte dell'insolvente della quota, delle maggiori spese amministrative dovute all'Ordine, quantificate in €. 50,00 (cinquanta) e delle eventuali spese legali dovute al recupero del credito.

11. Inadempimento

Il Presidente vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, se la morosità persiste il Presidente procederà a convocare, tramite Racc. A/R o PEC, l'iscritto, nel rispetto del D. Lgs. C.P.S. 233/1946.

La cancellazione per morosità verrà pronunciata dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento di cancellazione diventa esecutivo decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della delibera se l'interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.

In caso di avvenuto pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica della delibera, il provvedimento di cancellazione non produce effetti.

12. Comunicazione di cancellazione

Il Presidente procede con apposita PEC o Racc. A/R a comunicare al professionista il provvedimento adottato e conseguentemente lo stesso procederà a trasmettere a tutti gli Ordini d'Italia ed agli Enti ai quali deve essere inviato l'Albo, i provvedimenti definitivi.

13. Inesigibilità

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- Decesso dell'iscritto
- Reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni
- Antieconomicità dell'azione di recupero

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che pertanto ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero.

14. Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Verona nella seduta del 22 marzo 2023, con delibera n. 16, è approvato dal Comitato Centrale della FNOMCEO e trasmesso dalla Federazione al Ministero della Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di 3 mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell'OMCEO di Verona ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.